

Giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto eolico

T.A.R. Basilicata, Sez. I 4 novembre 2024, n. 560 - Donadono, pres.; Nappi, est. - Millek s.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Presidenza del Consiglio dei ministri ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto eolico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. La Millek s.r.l., con ricorso notificato il 19 marzo 2024 e depositato il successivo 28 di marzo, è insorta avverso gli atti in epigrafe concernenti il giudizio negativo di compatibilità ambientale del Consiglio dei Ministri sul progetto per la realizzazione di un impianto eolico e relative opere di connessione da realizzarsi nel Comune di Venosa

1.1. In fatto emerge quanto segue:

- la deducente il 21 dicembre 2020 ha presentato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il progetto che prevede la realizzazione di 7 aerogeneratori (ciascuno dei quali con rotore di diametro pari a 155 metri e altezza al mozzo di 122,5 metri) di potenza unitaria pari a 6,1 MW, per una potenza complessiva di 42,7 MW e relative opere di connessione;

- espletato il sotteso iter procedimentale: a) la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale — VIA e VAS, insediata presso il MASE, con il parere n. 419 del 17 marzo 2023, si è pronunciata in senso «favorevole circa la compatibilità ambientale del progetto [...] con l'esclusione dell'aerogeneratore WGT7 [...] a condizione che siano rispettate le prescrizioni ivi espresse; b) la Regione Basilicata con atto n. 77745 del 6 aprile 2023, ha rilasciato parere favorevole con riferimento «alle macchine individuate con le sigle WTG04-WTG07-WTG01- WTG02», mentre ha espresso «parere contrario per le WTG03, WTG05, e WTG06, al fine di contenere l'effetto selva»; c) il Ministero della cultura (MIC), Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza, con nota n. 14624 del 14 luglio 2023 ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

- con nota prot. n. 18890 del 24 agosto 2023, il MASE ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il MIC in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto;

- è seguito il provvedimento qui avverso.

1.2. In diritto, la ricorrente ha dedotto i motivi di seguito rubricati:

1. violazione dell'obbligo di dissenso costruttivo;
 2. violazione dei principi di partecipazione procedimentale;
 3. insussistenza del contrasto e in ogni caso sulla recessività del parere del MIC;
 4. mancato esercizio di un autonomo potere dell'amministrazione competente e per mancata ponderazione dei diversi interessi in gioco;
 5. illegittimità del provvedimento della Presidenza del consiglio dei ministri derivante dalla assenza di profili ostativi alla realizzazione del progetto;
 6. infondatezza delle ragioni poste a sostegno del provvedimento;
 7. illegittimità del parere del MIC del 14.7.2023, dell'1.2.2023 e dei presupposti contribuiti delle soprintendenze e direzioni del MIC;
 8. illegittimità *in parte qua* del parere della CTVIA prot. 419 del 17.3.2023;
 9. illegittimità in parte qua del parere della Regione Basilicata – Direzione generale ambiente, territorio e energia, ufficio pianificazione territoriale e paesaggio del 6.4.2023.
2. Le Amministrazioni statali intimate, costitutesi in giudizio, hanno concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.
3. Alla camera di consiglio del 10 aprile 2024, su istanza del procuratore della deducente, si è disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo degli affari cautelari.
4. Alla pubblica udienza del 10 luglio 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l'affare è transitato in decisione.
5. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

5.1. Il provvedimento avverso sarebbe in primo luogo illegittimo per essersi essenzialmente fondato sul parere negativo del MIC che, tuttavia, «deve, in realtà, intendersi (al pari dei pareri endo-procedimentali) come atto di assenso al progetto per violazione del principio del dissenso costruttivo. Pertanto, venendo in rilievo, a monte, un parere positivo ne consegue, a valle, l'illegittimità del provvedimento, anche in considerazione del fatto che il vizio in questa sede prospettato ben



poteva essere rilevato dalla stessa PCM. [...] incombeva sul Ministero della cultura un preciso obbligo di indicazione delle modifiche necessarie al rilascio dell'assenso al progetto (tanto più in considerazione dell'assenza di vincoli nell'area di intervento), con la conseguenza per cui la mancata esplicitazione di tali modifiche comporta che il parere del MIC deve essere riqualificati come favorevole».

La censura non ha pregio. Questo Tribunale amministrativo, in analoga questione, ha già condivisibilmente avuto moto di affermare che l'invocato istituto non è riferibile all'occorrenza, qui rilevante, di una decisione unitaria (non conferenziale) e definitiva (poiché volta a superare un pregresso contrasto) del procedimento, in conformità al paradigma di cui all'art. 5, co. 2, lett. c) bis, della l. n. 400/1988 (T.A.R. Basilicata, 21 marzo 2023, n. 173). Come ritenuto dal Consiglio di Stato nella medesima questione, inoltre, «non si tratta di individuare modelli nuovi, quelli del dissenso costruttivo, che non rilevano nella specie, venendo in rilievo un ordinario procedimento che, però, si è svolto, per le ragioni sopra indicate, con l'intervento anche del Consiglio dei Ministri. Né tantomeno si può fare riferimento ad un concerto tra amministrazioni - nel senso prospettato dall'appellante - che necessariamente implica una composizione dei dissensi tra le amministrazioni ove, come nel caso in questione e nei limiti della cognizione di cui si è detto, si è registrato un dissenso che è stato composto a livello politico nella sede più qualificata quale quella del Consiglio dei Ministri, al quale compete nell'ipotesi in questione una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti» (in termini, Cons. Stato, sez. IV, 5 febbraio 2024, n. 1174).

5.2. Si è poi lamentata la violazione delle garanzie minime del giusto procedimento e dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, per non aver la Presidenza del consiglio dei ministri coinvolto in alcun modo la società ricorrente nella procedura svoltasi ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-bis), della l. n. 400 del 1988, così precludendole la partecipazione procedimentale e la presentazione di memorie.

In senso opposto, occorre osservare che l'istituto del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, in ragione del disposto dell'art. 7, comma 10-bis, del dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, non trova applicazione nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (T.A.R. Basilicata, 28 marzo 2024, n. 172). D'altro canto, gli articoli 23 e seguenti del medesimo decreto, nel disciplinare il procedimento di VIA, contemplano più momenti di partecipazione del privato, e, sul versante sostanziale, la Millek s.r.l. risulta aver partecipato all'iter volto all'espressione del parere negativo da parte del MIC con osservazioni del 3 aprile 2023, e a quello condotto dal MASE, che anzi proprio in relazione all'apporto procedimentale della deducente ha chiesto al MIC di confermare o apportare eventuali modifiche a un primo parere negativo formulato sulla questione. Può dunque ritenersi che il Consiglio dei ministri, nel contemperare le posizioni contrapposte, abbia disposto anche del contributo della deducente.

5.3. Secondo la ricorrente, ancora, la deliberazione del Consiglio dei ministri sarebbe illegittima in quanto si fonderebbe «su un parere - quello del MIC - palesemente illegittimo e inefficace, in quanto espresso in aperta violazione dei termini e della scansione procedimentale recata dal T.U.A. [...] la Commissione ministeriale si è espressa in data 17.3.2023, mentre il "primo" parere del MIC (formulato, come detto, in data 1.2.2023) risulta essere stato formulato in via preventiva». Si sarebbe così concretata una inammissibile inversione procedimentale rispetto allo schema tipico delineato dal legislatore, nel quale dapprima la commissione Tecnica PNRR rende il proprio parere sulla compatibilità ambientale del progetto, e solo successivamente, in relazione alla posizione assunta dal MASE tramite tale organo, il MIC rende il suo concerto.

La tesi non coglie nel segno. L'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 (applicabile nel caso di specie in ragione del rinvio di cui al precedente art. 8, comma 2-bis) prevede la previa acquisizione, da parte dell'Amministrazione competente, ossia il MASE, dei pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4.

Tale comunicazione, per quanto qui rileva, è stata rivolta dall'allora Ministero della transazione ecologica alla competente partizione organizzativa del Ministero della cultura con nota prot. 28578 del 18 marzo 2021.

Il parere reso dal MIC si inquadra, quindi, nella preventiva fase di consultazione richiamata anche dall'art. 25, commi 2 e 2-bis, ed è funzionale alla predisposizione dello schema di provvedimento di V.I.A. su cui il MIC è successivamente chiamato a esprimere il concerto.

D'altro canto, sempre in una prospettiva funzionale, la tesi della ricorrente presta il fianco all'osservazione per cui, in tal modo, il MIC verrebbe a essere interpellato soltanto a valle delle valutazioni del MASE, sicché per un verso quest'ultimo non potrebbe in alcun modo considerare adeguatamente i profili attinenti all'interesse culturale e paesaggistico (rimessi all'apprezzamento dell'altro dicastero) nella predisposizione dello schema di provvedimento, e per altro verso il MIC sarebbe chiamato a esprimersi soltanto in un secondo momento, e solo nella prospettiva binaria del rilascio o del diniego del concerto. Eventuali possibili contemperamenti tra le posizioni contrapposte, infatti, richiederebbero la modificazione del progetto di decisione, con "doppiaggio" dell'iter istruttorio e conseguente aggravamento procedimentale.

5.3.1. Gli articolati pareri del MIC esprimono chiaramente la contrarietà all'intervento e il diniego di massima al concerto, costituendo correttamente il presupposto per l'attivazione del rimedio previsto dal menzionato articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge n. 400 del 1988.

5.3.2. Neppure persuade la tesi secondo cui, essendo perentori tutti i termini previsti dall'art. 25 d.lgs. n. 152 del 2006, il ritardo con cui il MIC avrebbe reso i pareri avrebbe comportato la formazione del silenzio assenso ex art. 17-bis l.

241/1990, di cui il MASE avrebbe dovuto tenere debito conto, sicché nel caso di specie alcun contrasto potrebbe ravvisarsi, essendosi invece invertito il concerto fra i due dicasteri.

Osserva, all'opposto il Collegio come il comma 7 del citato art. 25 disponga: «Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-*quater*, e 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Il legislatore, quindi, non ha richiamato nell'art. 25 (così precludendone l'applicazione nei casi da essa contemplati) quanto disposto dall'art. 2, comma 8-*bis*, della legge n. 241 del 1990, secondo cui «le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-*bis*, comma 2, lettera c), 17-*bis*, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-*ter*, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-*bis*, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-*nonies*, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni». Va esclusa, quindi, l'inefficacia dei pareri del MIC.

5.3.2.1. Da altra angolazione, poi, il ripetuto art. 25 prevede, al comma 2 *quater*: «in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-*bis*, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni». Tale disposizione, nel contemplare un meccanismo di esercizio sostitutivo del potere, si frappone pianamente alla configurabilità dell'effetto legale tipico di assenso discendente dal mero decorso del termine di legge. In altri termini, la previsione dell'intervento sostitutivo scontrerebbe un'evidente impossibilità di applicazione laddove volesse ritenersi (il che non è) che il significato legale dell'inerzia potrebbe ritrarsi, a monte, dall'art. 17-*bis* della legge n. 241 del 1990.

5.4. Destituito di giuridico pregio è il quarto motivo di ricorso, col quale si è prospettata l'illegittimità dell'atto avverso in quanto «il Consiglio dei ministri, in violazione delle norme attributive del potere, si è limitato ad aderire acriticamente al parere del MIC (non vincolante e comunque illegittimo) senza svolgere una autonoma valutazione circa la bontà del progetto della Società». Tale Organo avrebbe in particolare omesso di «valutare attentamente le argomentazioni poste a base delle “valutazioni contrastanti” e porle a confronto su ciascun punto di contrasto, addivenendo, all'esito dell'attività alla individuazione di una loro sintesi». Ancora, la motivazione della deliberazione avversata sarebbe sprovvista di reale e adeguata motivazione, risolvendosi in una serie di formule di stile e considerazioni apodittiche. Mancherebbe ogni valutazione in ordine alla valutazione del parere positivo alla realizzazione dell'intervento espresso dalla Commissione VIA-VAS. Invero, l'intervento del Consiglio dei Ministri è avvenuto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c-*bis* della legge n. 400 del 1988, il quale dispone il Presidente del Consiglio può deferire al Consiglio dei Ministri «ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti».

Il fulcro dell'intervento del Consiglio dei ministri non è quindi costituito da una sorta di supervisione dei giustapposti approdi ministeriali, allo scopo di verificarne la tenuta, bensì il bilanciamento degli interessi pubblici compresenti nella fattispecie. Bilanciamento che non necessariamente deve risolversi nell'individuazione di una posizione mediana (sovente inconfigurabile) e che ben può consistere nell'attribuzione della prevalenza, tramite condivisione e recepimento, all'uno o all'altro di tali interessi. Ciò che è avvenuto nel caso qui in deliberazione, ove il Consiglio dei ministri componendo il contrasto, ha adottato un atto plurimotivato che tiene conto, per più profili, delle motivazioni espresse dal MIC.

Deve pure essere considerato che le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, secondo giurisprudenza consolidata, sono atti di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1486). Nello specifico un atto di alta amministrazione su una questione siffatta eleva l'esame di tale questione ad un livello di comparazione anche politico-istituzionale degli interessi pubblici coinvolti (Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 2021 n. 6473). Tali provvedimenti risultano sindacabili solo per la carenza dei presupposti di legge o per manifesta carenza di motivazione e irragionevolezza della scelta in concreto operata (Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4768), mentre va escluso l'esercizio del c.d. “sindacato sostitutivo”, incidente sulle scelte di merito, che, in ossequio al principio costituzionale di separazione dei poteri, spettano alla pubblica amministrazione.

Ritiene quindi il Collegio, facendo governo di tali coordinate ermeneutiche, che l'avversata deliberazione abbia adeguatamente tenuto conto diversi interessi in gioco (come si evince dai puntuali richiami *per relationem* agli esiti delle attività svolte dagli organi del MASE e del MIC) dando prevalenza a quello della tutela dei beni culturali, in una ottica di bilanciamento con quello della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

5.5. Le ragioni testé illustrate conducono a ritenere infondati il quinto e il sesto motivo di ricorso, nel quale la ricorrente ha inteso contestare taluni dei tratti motivazionali in cui si articola la contestata deliberazione consiliare.

Il Consiglio dei ministri ha così motivato la propria valutazione: « - considerato che, come rappresentato dal Ministero della cultura, ai sensi del citato articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 — anche dopo la riduzione della cosiddetta "fascia di rispetto" per gli impianti eolici a un'area di soli tre chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela — risulta "comunque che l'impianto non ricada in area idonea (...in quanto interferisce con la fascia di rispetto di 3 km di beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del d.lgs. n. 42/2004)"; - considerato che il Ministero della cultura, nel citato parere n. 14624 del 14 luglio 2023, ha evidenziato che "sulla base di quanto disciplinato dalla L.R. 30 dicembre 2015, n. 54, Allegato A "Aree interessate a vincoli paesaggistici in itinere", che prevede «... tra gli altri... un buffer di 5 km dal perimetro della zona A dei centri storici», risulta che nel buffer dei centri storici di Lavello e di Venosa ricadono alcuni degli aerogeneratori dell'impianto in esame, nonché parte del cavidotto di connessione"; - considerato che, come evidenziato dal citato Dicastero, con riferimento agli impatti cumulativi, "l'impianto si inserisce in un contesto territoriale già interessato da numerosi impianti eolici di grande taglia che insistono su uno stesso contesto paesaggistico. Alla luce dell'elevato numero di impianti si evidenzia, inoltre, l'inevitabile rischio di produzione del cosiddetto "effetto selva" con conseguente "progressiva perdita di lacera di paesaggio naturale"; - considerato che l'area interessata dall'impianto coincide con un comprensorio di alto valore paesaggistico e archeologico (*ager Venusinus*) e che la stessa è già interessata da numerosi impianti eolici e minieolici, in esercizio o in corso di autorizzazione; - tenuto conto che nella medesima area è in corso il progetto di valorizzazione del Ministero della cultura legato al riconoscimento della via Appia come patrimonio dell'UNESCO, il quale prevede il finanziamento delle iniziative volte al recupero di borghi e ponti dislocati lungo l'antica via consolare; - valutato, altresì, che l'opera in esame "per quel che concerne gli aspetti percettivi interagisce negativamente su uno skyline (...) caratterizzato da una trama agricola persistente che innerva il sistema dei beni culturali e paesaggistici" e che "risulta quasi interamente visibile dai territori comunali di Venosa, Montemilone, Lavello mentre risulta solo parzialmente visibile dai territori comunali di Melfi, Rapolla, Maschile, Palazzo San Gervasio"; - considerato che, nella fattispecie, rilevano, da una parte la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all'utilità sociale, e il criterio di maggior diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in funzione degli obiettivi fissati dall'Unione europea, e, dall'altra l'interesse alla tutela paesaggistica ambientale, a sua volta espressamente sancito e fatto oggetto di tutela dall'articolo 9 della Costituzione; - considerato che il processo di transizione energetica debba avvenire nel rispetto degli altri interessi pubblici connessi e, in modo particolare, dei valori culturali e paesaggistici; - ritenuto, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e del patrimonio culturale e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse alla tutela e alla conservazione del paesaggio e del patrimonio culturale, condividendo l'avviso del Ministero della cultura in considerazione dei molteplici impatti negativi dell'opera sopra esposti.

Tale ampia e articolata motivazione resiste alle critiche attoree, in quanto:

- l'assenza di vincoli assoluti all'insediamento del progettato impianto, come anche la sua ubicazione in zona agricola, non costituiscono elementi di per sé idonei ad escludere l'esistenza del ravvisato rischio di effettiva compromissione dei valori paesaggistici e culturali, il cui apprezzamento si radica su una più complessiva valutazione (non sindacabile nel merito) del contesto paesaggistico, oltreché del patrimonio culturale e monumentale dell'area
- né, in tale prospettiva, è decisivo il diverso avviso espresso dalla Commissione VIA VAS in punto di possibilità di mitigare, entro limiti tollerabili, le implicazioni paesaggistiche, per l'assorbente ragione che la tutela del bene paesaggio è riservata al Ministero della cultura e che detta Amministrazione ha persuasivamente confutato tale divergente avviso;
- la valutazione negativa tiene conto di un'approfondita disamina delle interferenze paesaggistiche derivanti dalla contiguità dell'impianto rispetto ad aree provviste di valenza culturale, all'esito di una valutazione sincronica ed in concreto di tutti gli interessi pubblici coinvolti;
- neppure significativo è che il Consiglio dei ministri, di recente, avrebbe autorizzato su parte delle medesime aree analogo progetto, trattandosi di argomento prospettato in termini generici e in assenza di elementi comprovanti l'effettiva identità progettuale, le coincidenti caratteristiche di localizzazione e di distanza da aree sensibili di ciascun aerogeneratore, la localizzazione nella medesima zona qui in rilievo, tali da consentire il sindacato sulla disparità di trattamento o da far ritrarre indici di illogicità e contraddittorietà nell'azione amministrativa;
- in alcuna parte, ancora, la contestata deliberazione afferma la preclusione assoluta all'installazione di impianti al di fuori delle aree idonee di cui all'art. 20 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199; in ogni caso, essendo stati richiamati, come si è visto ulteriori e distinti argomenti ostativi, pur volendo ritenere sussistente tale vizio, questi non potrebbe inficiare il provvedimento che si fonda anche su altri presupposti.

5.6. Va disatteso il settimo motivo, secondo cui il parere del MIC sarebbe erraneo in plurimi aspetti.

Ritiene il Collegio che tale parere sia congruamente motivato, con puntuali riferimenti al contesto di riferimento, immune da vizi logici tali da evidenziarne manifesta contraddittorietà e irragionevolezza, sia sul versante degli aspetti paesaggistici, con individuazione delle interferenze indirette e indirette, sia su quello degli aspetti archeologici, con, tra l'altro, indicazione di numerosi (cinquantaquattro) punti di interesse archeologico siti nel contesto dell'area interessata dal progetto, sia infine su quello degli impatti cumulativi, anche con riferimento, per tale ultimo aspetto, all'inevitabile

rischio di produzione del cosiddetto “effetto selva” con conseguente “progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale”. A fronte di ciò, le critiche della ricorrente si risolvono in un inammissibile sovrapposizione delle proprie valutazioni opinabili a quelle espresse dagli organi a ciò istituzionalmente deputati, e dunque in un’inammissibile sindacato di merito sulle valutazioni tecnico discrezionali operate dalla competente Autorità.

5.7. Irrilevanti, alla luce degli approdi sin qui raggiunti, perché inidonee a sovvertire l’esito del giudizio, sono le doglianze relative, *in parte qua*, del “parere della CT VIA prot. 419 del 17.3.2023” e di della Regione Basilicata – Direzione Generale Ambiente, Territorio e Energia, Ufficio Pianificazione territoriale e paesaggio del 6.4.2023”.

6. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

7. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni intimato, e per esse dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, distrattaria ope legis, forfettariamente liquidando le stesse in misura di € 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(*Omissis*)

